



## **REGIONE BASILICATA**

**AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA “B” DELLA PROV. DI MATERA  
VIA G. FORTUNATO, 1 - STIGLIANO – Tel./fax: 0835/566051**

### **PROPOSTA AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE (D.G.R. n. 656 del 6/5/2008).**

Fatto salvo quanto disposto dal calendario venatorio regionale, il Comitato di gestione dell’A.T.C. “B”, per quanto di propria competenza, dispone come di seguito:

#### **Art. 1 (finalità)**

Il presente regolamento, valido per l’anno venatorio 2008/2009 e, salvo diverse disposizioni, per gli anni a venire, mira a disciplinare la caccia al cinghiale da svolgersi unicamente in squadra organizzata come specificato al successivo art. 3, nonché alla conservazione della specie mediante il raggiungimento ed il mantenimento di opportune densità, alla tutela dell’habitat e, per quanto possibile, al miglioramento delle caratteristiche genetiche della popolazione e comunque secondo quanto stabilito dal calendario venatorio.

#### **Art.2 (compiti del Comitato di Gestione)**

Al Comitato di Gestione spettano i compiti di:

- 1) Indirizzo
- 2) Programmazione
- 3) Coordinamento
- 4) Controllo

Il Comitato cura in particolare:

- ✓ I tempi di svolgimento della caccia
- ✓ La costituzione dei distretti
- ✓ L’individuazione, all’interno di ciascun distretto, di zone di caccia che rappresentano le unità territoriali minime assegnate ad una sola squadra.
- ✓ Definizione dei criteri di assegnazione delle zone alle squadre richiedenti e l’assegnazione delle stesse.
- ✓ L’istituzione e la cura del registro delle squadre di caccia al cinghiale.

#### **Art. 3**

Il territorio dell’ATC- B è ripartito in quattro distretti e ciascuno di essi in zone, corrispondenti alla Unità territoriale minima assegnata ad una sola squadra.

#### **Art. 4**

Il Comitato per ogni distretto nomina un Coordinatore, scelto tra i suoi componenti, con compiti di coordinamento dei capi caccia.

#### **Art. 5**

Il Comitato per l'assegnazione delle zone del distretto ai residenti si ispira ai criteri di priorità, di cui all'art. 24 L. R. 2/95 (lettere a, b, c, etc.), ovvero:

- a) residenti del distretto;
- b) residenti dell'A.T.C.- B;
- c) residenti nei comuni ricadenti nelle aree protette dell'A.T.C.- B;
- d) residenti nei comuni ricadenti nelle aree protette della provincia di MT;
- e) residenti in aree protette di A.T.C. confinanti;
- f) residenti in Regione Basilicata;
- g) residenti di altre regioni.

#### **Art. 6**

L'assegnazione di zone a squadre di cacciatori non residenti nell' A.T.C.- B di Matera avviene solo in caso di disponibilità. Qualora le zone disponibili fossero coperte da squadre dell'A.T.C.- B, nulla può essere concesso ad altri.

#### **Art. 7**

In caso di domande multiple di residenti nell'A.T.C.- B, per lo stesso distretto e/o zona, il Comitato procede per sorteggio all'assegnazione e/o predispone i turni di caccia (piani di caccia).

#### **Art. 8**

In caso di esubero di squadre di residenti del distretto e/o dell'A.T.C. ed in mancanza di zone in altri distretti, il Comitato sempre per sorteggio stabilisce l'ordine progressivo delle giornate di riposo per squadra.

#### **Art. 9**

È demandato ai capi squadra, riuniti in assemblea dal Coordinatore del distretto, di proporre un calendario di rotazione delle zone di caccia.

Tale decisione dovrà essere assunta e verbalizzata prima dell'assegnazione delle "zone di caccia" e consegnata dal Coordinatore di distretto al Comitato direttivo, entro e non oltre il 6 settembre 2008.

#### **Art. 10**

I calendari e/o le assegnazioni saranno trasmesse alla Regione Basilicata, alla provincia di competenza ed ai comandi di stazione di tutte le forze dell'ordine.

#### **Art. 11** (modalità di formazione delle squadre e prelievo venatorio)

- 1) È consentita la caccia al cinghiale nelle sole giornate di Mercoledì e Domenica per il periodo consentito dal calendario venatorio regionale (salvo diversa disposizione del Comitato per periodi più ristretti qualora particolari situazioni di tutela della specie lo consiglino, art. 26, comma 5 della L. R. 2/95).
- 2) Ai fini dell'assegnazione, la squadra richiedente dovrà essere composta da 15 cacciatori (salvo diversa disposizione del calendario venatorio regionale), 12 dei quali devono essere dello stesso distretto e massimo 3 cacciatori di altri distretti ma residenti nell'ATC-B. Per esercitare la caccia in battuta le squadre dovranno presentare domanda al Comitato di Gestione entro il 30 giugno di ogni anno ed indicare, pena il mancato accoglimento della stessa:
  - ✓ Il nome e cognome dei componenti la squadra, corredata del n° e copia di porto d'armi, del n° del tesserino Regionale (Basilicata) e quello dell'A.T.C.- B (se in possesso di questi ultimi). In alternativa di questi ultimi, copia dei versamenti

(governativo, regionale, ATC-B), ivi compreso quello di € 5,00 per cacciatore (D.G.R. 656 del 6/5/2008).

- ✓ Il nominativo del capo-squadra e di almeno un suo sostituto con esatta indicazione del domicilio e numero telefonico.
- 3) Non saranno prese in considerazione domande illeggibili e/o mancanti dei dati richiesti.
- 4) Ogni cacciatore può essere iscritto ad una sola squadra.
- 5) È vietato categoricamente a due squadre di cacciare nella stessa zona. E' altresì vietato scambiare le zone.
- 6) Possono partecipare alla battuta cacciatori non iscritti alla squadra, ma in possesso di regolare permesso per esercitare la caccia nell'A.T.C. "B", definiti "ospiti", per un numero massimo di 3 per giornata di caccia. Il capo-squadra è garante per le suddette persone riguardo alla conoscenza e l'osservanza delle regole. Gli ospiti, per la partecipazione alla battuta, sono dispensati da qualsiasi onere finanziario.
- 7) Per quanto non previsto, vale quanto riportato dalla normativa vigente e dal calendario venatorio regionale di ogni annata venatoria.

#### **Art. 12 (compiti del capo-squadra)**

- ✓ Il capo-squadra cura la presentazione della domanda che deve essere presentata entro il 30/6/2008; l'iscrizione nell'apposito registro avverrà entro e non oltre il 6 settembre, solo se espletato correttamente ogni adempimento burocratico.
- ✓ Il capo-squadra organizza e dirige la battuta.
- ✓ Il capo-squadra risponde della corretta esecuzione della battuta ed ha obbligo di segnalare al Comitato i componenti che non osservino le regole previste dal presente regolamento e dalle leggi che disciplinano la caccia, ivi compreso il tipo di munizioni.
- ✓ Il capo-squadra collabora, su richiesta, con il Comitato di Gestione per le attività relative alla caccia al cinghiale.
- ✓ Il capo-squadra, entro il termine di trenta giorni successivi alla chiusura della caccia alla specie, dovrà far pervenire alla sede dell'A.T.C. una comunicazione in cui cita il numero dei capi, il sesso, l'età (giovani ed adulti), il numero di soggetti avvistati e non abbattuti nell'ultima giornata e la zona di abbattimento.
- ✓ Il capo-squadra che dovesse risultare inadempiente a quanto di sua competenza non potrà, negli anni successivi, esercitare tale funzione e l'intera squadra verrà esclusa dalla caccia al cinghiale dell'anno successivo.
- ✓ Il capo-squadra si assicura che tutti i componenti siano muniti di giubbotti segnaletici e, con la collaborazione di tutti i componenti, provvede, almeno un'ora prima della battuta, ad apporre i cartelli di avviso (art.14, D.G.R. 656 del 6/5/2008).
- ✓ La squadra viene identificata con il cognome del capo-squadra.

#### **Art. 13 (armi e munizioni consentite)**

Le armi utilizzabili in battuta sono quelle consentite dalle leggi vigenti (art. 13, L. 157 del 11/2/1992). I cacciatori partecipanti non possono detenere, all'interno dell'area di battuta, munizioni spezzate di qualsiasi tipo. Ai battitori è consentito l'uso di munizioni a salve (art.14, D.G.R. 656 del 6/5/2008).

#### **Art. 14 (prelievo consentito)**

Ogni squadra potrà abbattere un massimo di cinque capi per giornata di caccia.

#### **Art. 15 (limitazione territoriale)**

Ogni squadra ha diritto ai capi abbattuti all'interno della zona assegnata; i selvatici feriti o solamente inseguiti dai cani non possono essere pretesi se usciti dalla zona stessa.

È severamente vietato violare i confini delle zone assegnate o occupare quelli di altre squadre.

Nell'ambito della zona assegnata la squadra non può impedire ad altri cacciatori l'attività venatoria ad altra specie, qualora questa abbia avuto inizio prima della battuta.

#### **Art. 16 (sanzioni di competenza del Comitato di Gestione)**

Qualora si eserciti la caccia alla specie in modo non conforme al presente regolamento è da considerarsi attività non autorizzata e, pertanto, passibile delle sanzioni previste dalla normativa vigente. Il Comitato si riserva, in caso di accertata violazione del presente regolamento, di applicare nei riguardi della squadra inadempiente, la sospensione dell'autorizzazione di caccia alla specie che, a suo insindacabile giudizio, potrà essere da un minimo di due giornate e fino all'intera stagione di caccia per casi di particolare gravità.

Per tutte le contestazioni, liti e quant'altro dovesse insorgere sul terreno di caccia, gli organi preposti all'osservanza del presente regolamento sono unicamente le forze di polizia a ciò abilitate.

**Art. 17** (pubblicizzazione)

Il presente regolamento sarà affisso nella sede dell'A.T.C., consegnato ad ogni capo quadra, inviato al competente Ufficio Provinciale, alle sedi provinciali di tutte le associazioni venatorie, alle sedi di tutti gli A.T.C. di Basilicata, alla polizia venatoria provinciale, al comando del Corpo Forestale dello Stato ed al Comando Provinciale dei Carabinieri.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda a leggi e regolamenti vigenti in materia di caccia.

Il presente regolamento è stato adeguato nella seduta **27 giugno 2008**, giusto verbale **n. 05** e sarà inviato agli organi di controllo per quanto di loro competenza.

***Il Presidente dell'A.T.C. "B"***  
***( Rocco LEPORE )***